

**Allegato A composto di n. 15 pagine**



## **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI LOCALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**REG. (CE) N. 1234/2007 E REG. (CE) N. 555/2008**

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO  
D.M. DEL M.I.P.A.A.F. N. 1831 DEL 04/03/2011  
DGR N. 186 DEL 06-05-2011**

**DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DELLA  
MISURA INVESTIMENTI**

**ANNUALITÀ 2011**

## **INDICE**

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Domande di rettifica
- Articolo 9 - Revoca della domanda di aiuto
- Articolo 10 - Agevolazioni previste
- Articolo 11 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle  
    graduatorie
- Articolo 12 - Dotazione finanziaria
- Articolo 13 - Rendicontazione della spesa e pagamenti
- Articolo 14 - Ulteriori disposizioni
- Articolo 15 - Clausola compromissoria

## **PREMESSA**

Ai sensi della D.G.R. n. 186 del 6 MAGGIO 2011 e in accordo con la Circolare Agea Ufficio Monocratico n. 26 del 20 maggio 2011 con il presente Provvedimento sono dettate le **Disposizioni Regionali Applicative (DRA)** per la Misura "Investimenti", prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

L'amministrazione regionale si riserva di *apportare* modifiche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF *in merito alla conformità del presente Provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto* dell'articolo 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.

In caso di eventuale modifica, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

## **ARTICOLO 1** **Obiettivi e Finalità**

La Misura "Investimenti" introduce un regime di sostegno per le imprese situate nel territorio della Regione Lazio che realizzano investimenti funzionali all'incremento del rendimento globale dell'impresa del settore vitivinicolo, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e raggiungimento di una maggiore competitività.

È concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti i seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i. ;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i..

## **ARTICOLO 2** **Ambito territoriale di intervento**

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

## **ARTICOLO 3** **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

Possono accedere al premio, ai sensi dell'art. 3, del DM 4 marzo 2011, n. 1831,

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Le imprese richiedenti di cui ai punti 1. e 2. accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

In caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 2220/1985.

Limitatamente alla campagna 2010/2011, non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.

Non è prevista, per la campagna 2010/2011, la presentazione di progetti collettivi.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando le imprese vitivinicole non possono presentare domanda per l'accesso a nuovi bandi relativi alle misure 121 e 123 del PSR Lazio.

**Le imprese vitivinicole che hanno presentato domande sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio possono presentare, relativamente agli interventi previsti dall'art. n. 6, la domanda sulla Misura "Investimenti" OCM Vino, qualora abbiano già effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento.**

## **ARTICOLO 4**

### **Modalità per la presentazione delle domande:**

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, e l.m.i. utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it):

- ◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- ◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Lazio sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione regionale. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)); eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

Ai fini dei presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- **“progetti annuali” per investimenti da completare entro il 31 agosto 2011** e comunque prima dell'effettuazione del controllo in loco previsto dalla circolare di Agea Coordinamento n. 265 del 07-04-2011;

- **“progetti biennali” per investimenti da completare entro il 31 agosto 2012.**

**Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali.**

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell'investimento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di rettifica', nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

### **ARTICOLO 5**

#### ***Termini e modalità per la presentazione delle domande***

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di rettifica per la campagna 2010/2011 è fissato al **15 giugno 2011**.

**Le domande di aiuto iniziali e di rettifica rilasciate oltre il termine del 15 giugno 2011 non sono ricevibili.**

L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e sottoscritta dal richiedente corredata della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7 dovrà pervenire **entro le ore 14.00 del 17 giugno 2011**, a cura del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento.

Di seguito si indicano gli indirizzi:

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41  
03100 FROSINONE;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Latina - Via Villafranca  
2/D 04100 LATINA;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A  
02100 RIETI;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A  
00185 ROMA;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 ,  
01100 VITERBO.

Il CAA o il tecnico abilitato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

## **ARTICOLO 6**

### ***Tipologia degli interventi e spese ammissibili***

#### **Settori di intervento**

Il sostegno è concesso nell'ambito del solo comparto vitivinicolo.

#### **Tipologia degli interventi ammissibili**

##### **⇒ investimenti materiali:**

- ⇒ realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese relative al commercio al dettaglio, le spese per lavori di abbellimento, le spese per attrezzature ricreative, le spese per attrezzature da ufficio e altri arredi per un importo complessivo non superiore al 30% dell'investimento ammissibile;
- ⇒ acquisto di macchinari e di impianti tecnologici e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegate nella produzione vitivinicola o nelle attività di trasformazione e commercializzazione;
- ⇒ acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi compreso il materiale informatico, per l'introduzione di moderne ed innovative tecnologie;

##### **⇒ investimenti immateriali**

- a) Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
- b) Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica;
- c) onorari per prestazioni professionali.

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 30% degli investimenti materiali.

Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 12 % per lavori e opere edili;
- fino ad un massimo del 5 % per macchine, attrezzature ed impianti fissi.

Nell'ambito delle percentuali di cui sopra, la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili spese per :

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati per le operazioni di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
- acquisto di terreni;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli" e specificati nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" del PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 412/2008;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;
- acquisto di macchinari ed impianti usati;
- acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

### **Limitazioni e vincoli**

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.



Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui all'art. 103 duovicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 sono soggetti all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

## **ARTICOLO 7** **Documentazione**

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le priorità richieste ai fini della graduatoria;
3. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
4. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
5. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

6. **attestato rilasciato dall'INPS** comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2010, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione;
7. **copia dell'estratto del bilancio dell'impresa** riferito all'anno 2010 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2010, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2010 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
8. **relazione tecnica** con la quale si dimostra che l'intervento comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustra il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
  - ◇ organizzazione dell'azienda;
  - ◇ descrizione del progetto;
  - ◇ risultati economici dell'ultimo esercizio;
  - ◇ mercati serviti e piano delle vendite;
  - ◇ piano degli investimenti;
  - ◇ piano finanziario e fonti di finanziamento;
  - ◇ crono programma degli investimenti;
9. **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica;
10. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovranno essere allegati specifici **disegni tecnici**;
11. **Computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese.
12. per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre **preventivi di spesa**. E' possibile la

presentazione di almeno un preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice;

13. **concessioni, autorizzazioni, permessi**, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto;

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ Permesso a costruire o D.I.A. o S.C.I.A.;

unitamente alla:

⇒ dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire

14. **I richiedenti che non sono proprietari degli immobili oggetto dell'intervento** dovranno allegare la dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005

15. Per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiamano:
  - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
  - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

**E' possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati previsti dai punti 1-15 in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti. La mancanza della documentazione di cui sopra comporterà l'irricevibilità della domanda.**

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2010-2011) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.

Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore, di cui al sopraccitato punto 10), è necessario presentare in allegato alla domanda anche la documentazione di cui all'elenco seguente:

**a. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**

Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;

*oppure*

Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento;

**b. Calamità naturale**

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;

*oppure*

Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;

Perizia assicurativa;

**c. Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

**Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;**

**d. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc;

**e. Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi**

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Copia di atto proveniente dall' autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto.

## **ARTICOLO 8**

### **Domande di rettifica**

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità. Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il 15 giugno 2011 o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

## **ARTICOLO 9** **Revoca della domanda di aiuto**

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta. Tuttavia, non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità. Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa. L'eventuale revoca ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

## **ARTICOLO 10** **Agevolazioni previste**

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

### ■ **Progetti annuali**

- € 500.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;

### ■ **Progetti biennali**

- € 1.000.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

### **Intensità di spesa pubblica**

**Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.**

**Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 20% dell'investimento finanziabile.**

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

## **ARTICOLO 11**

### **Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie**

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino al completo esaurimento delle risorse stanziare.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità** in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

<b>TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI</b>			
<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>1</b>	Progetti annuali	Investimenti da completare entro il 31 agosto 2011	<b>51</b>
<b>2</b>	Imprese che realizzano le attività di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 3 delle presenti disposizioni.	Tale priorità viene assegnata nel caso in cui non venga contemporaneamente realizzata l'attività di cui al punto d) dell'articolo 3 delle presenti disposizioni cioè, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.	<b>14</b>
<b>3</b>	Produzione biologica	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica,	<b>10</b>
<b>4</b>	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti DOP e IGP	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede la lavorazione di almeno il 60% delle uve atte a produrre vini DOP e IGP.	<b>10</b>
<b>5</b>	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda.	<b>15</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per le attribuzioni dei punteggi relative alle priorità concernenti interventi per la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti biologici o inseriti nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuti DOP e IGP i produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica o aderenti a sistemi di qualità

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

## **ARTICOLO 12** ***Dotazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente **€ 853.530,57**.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili.

## **ARTICOLO 13** ***Rendicontazione della spesa e pagamenti***

### **Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.**

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

- entro il 31.8.2011, per le domande di investimento di durata annuale;
- entro il 31.8.2012, per le domande di investimento di durata biennale.

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2010/2011 è fissato:

- al 31.8.2011, per le domande di investimento di durata annuale e per le domande di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;**
- al 31.8.2012, per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo.**

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

Si ricorda che in caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla intervento di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n.2220/1985.

Limitatamente alla campagna 2010/2011, non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.

## **ARTICOLO 14** ***Ulteriori disposizioni***

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, viene previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

**ARTICOLO 15**  
***Clausola compromissoria***

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2010/2011 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2 della presente circolare, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).